


NUMERO: 27

DATA: 26 Giugno 2020

P.3675



COMUNE DI FERRIERE

Provincia di Piacenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: *Approvazione tariffe TARI – Anno 2020.*

L'anno *duemilaventi* il giorno *ventisei* del mese di *Giugno* alle ore 19.00, convocato nei modi prescritti dalla legge, il Consiglio Comunale è costituito nelle persone dei Signori:

- Bergonzi Cristian
- Toscani Paolo
- Agogliati Alice
- Labati Antonio
- Casella Fabio
- Preli Ermanno
- Balderacchi Lodovico
- Mainardi Giampaolo
- Bergonzi Mattia
- Sordi Giuseppe

TOTALE

presente	assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
presenti n. 9	assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni De Feo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Bergonzi Cristian, nella sua qualità di consigliere anziano, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30.12.2019 - Supplemento Ordinario n. 45);

CONSIDERATO che il tributo TARI è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ;

EVIDENZIATO pertanto che al 31/12/2013 è cessata l'applicazione della TARES;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2019 con la quale venivano approvate le tariffe TARI per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- a) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- b) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- c) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici aspetti;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art.

57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili

«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 in sede di conversione ha in primo luogo previsto che, «per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 luglio 2020»;

CONSIDERATO altresì che il successivo comma 5 dello stesso articolo stabilisce che: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

EVIDENZIATO che il piano finanziario 2020 verrà approvato entro il 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe TARI 2020, il Consiglio Comunale, alla luce di tali nuove disposizioni, intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 D.L. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2019 e riservandosi di ripartire, in tre anni a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio risultante tra i costi del PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

RITENUTO di stabilire le scadenze relative alla TARI 2020 in due rate, la prima con scadenza 30 giugno 2020 e la seconda con scadenza 31 gennaio 2021;

VISTO il Regolamento della TARI approvato con propria precedente Deliberazione n. 26 in data odierna;

VISTI i preventivi pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai Responsabili di Servizio (ai sensi dell'articolo 49 del TUEL);

CON VOTI:

Favorevoli n. 9
Contrari n.
Astenuiti n.
Presenti e votanti n. 9 Consiglieri

DELIBERA

- 1) di dare atto, per i motivi esposti in premessa, che per l'approvazione delle tariffe TARI anno 2020, il Consiglio Comunale intende confermare le tariffe TARI anno 2019, determinate con deliberazione n. 2 del 22 febbraio 2019;
- 2) di dare atto che tali tariffe decoreranno dal 1° Gennaio 2020;
- 3) di approvare il Piano Finanziario 2020 secondo le disposizioni di cui alla delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF entro il 31/12/2020 e di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- 4) di stabilire le scadenze relative alla TARI 2020 in due rate, la prima con scadenza 30 giugno 2020 e la seconda con scadenza 31 gennaio 2021;
- 5) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con propria precedente deliberazione del consiglio comunale n. 26 in data odierna;
- 6) di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, con apposita separata votazione

CON VOTI:

Favorevoli n. 9
Contrari n.
Astenuiti n.
Presenti e votanti n. 9 Consiglieri

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Consigliere Anziano
Cristian Bergonzi

Il Segretario Comunale
Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ferriere, li 26/06/2020
Il Segretario Comunale _____



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 294
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, C.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 27/06/2020

Il Responsabile del Servizio _____

Dalla residenza comunale, li 27/06/2020



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, C 3, del T.U. n. 267/2000).

o Che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Dalla residenza comunale, li 27/06/2020



Responsabile del Servizio _____